

**COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL
“SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO EDUCATIVO
AGLI ALUNNI DISABILI
ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025”**

INDICE

CAPO I - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
- Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.
- Art. 2bis - REVISIONE PREZZI
- Art. 3 - MONTE ORE.
- Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 - PERSONALE: REQUISITI - MANSIONI - GESTIONE
- Art. 6 - NOMENCLATURA

CAPO II - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

- Art. 7 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (cauzione provvisoria - Art. 93 del codice dei contratti)
- Art. 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (cauzione definitiva - Art. 103 del codice dei contratti)

CAPO III - CONTRATTO

- Art. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
- Art. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- Art. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.
- Art. 13 - PAGAMENTI
- Art. 14 - RECESSO
- Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 16 - PENALITA'
- Art. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

CAPO IV - NORME DI SICUREZZA

- Art. 18 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
- Art. 19 - NORME DI SICUREZZA GENERALI/DUVRI
- Art. 20 - TRANSAZIONE

CAPO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art. 21 - ARBITRATO
- Art. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 23 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.
- Art. 24 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
- Art. 25 - SPESE E TASSE
- Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di assistenza scolastica di tipo educativo agli alunni disabili residenti nel Comune di Brusaporto e che frequentano la scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il servizio di cui sopra prevede l'assistenza scolastica di tipo educativo finalizzato alla promozione dell'autonomia psico-fisica e motoria, relazionale, del rispetto delle regole sociali e dell'inserimento scolastico dell'alunno al quale l'intervento è rivolto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assistenza per il raggiungimento degli obiettivi citati. Le attività suddette si svolgeranno all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche o attività sportive.

Le principali prestazioni sono:

- Promozione dell'autonomia psico-fisica e motoria;
- Promozione del benessere psico-fisico e motorio;
- Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e del rispetto delle regole sociali;
- Favorire l'inserimento scolastico;
- Assistenza durante momenti di vita extrascolastica organizzati nell'ambito delle attività scolastiche (gite di istruzione, attività varie);
- Prevenzione di comportamenti aggressivi, violenti o costituenti motivi di rischio per l'incolumità loro o di terzi;
- Assistenza nella fase di consumazione del pasto per la tutela dell'educazione all'autonomia nell'alimentazione.

Il servizio suddetto deve essere svolto nel rispetto del progetto individualizzato di intervento definito d'intesa tra gli specialisti del servizio SSD NPIA, l'Assistente sociale del Comune, gli insegnanti, le famiglie nonché eventualmente l'assistente educativo che segue l'alunno.

Gli alunni sui quali attivare il servizio di assistenza educativa devono essere segnalati dal Dirigente scolastico.

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

Il contratto ha durata per gli anni scolastici 2023/2024 (periodo settembre - giugno) e 2024/2025 (periodo settembre - giugno), a decorrere dalla stipula del contratto. Alla scadenza la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 63 - comma 5 - del D.lgs. n. 50/2016, di prorogare di un anno il contratto ed affidare alla ditta aggiudicataria del presente appalto nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

L'importo orario del servizio a base di gara ammonta a € 20,50 (di cui € 0,10 non soggetto a ribasso quale valore di riferimento per la sicurezza e prevenzione) esclusa IVA, quale compenso orario per unità di assistente educativo e pertanto il valore stimato complessivo dell'appalto ammonta a € 434.600,00 (di cui € 2.120,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, tenuto conto del monte ore presunto che è di n. 21.200 ore per tutta la durata dell'affidamento.

Art.2bis - REVISIONE PREZZI

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 29 del D.L. 4/2022, nel corso dell'esecuzione contrattuale sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs 50/2016.

Gli aumenti dovuti alla revisione non possono in ogni caso superare il 10% del valore del contratto.

La revisione sarà consentita nel rispetto delle seguenti previsioni:

- è necessaria specifica istanza trasmessa a mezzo pec dall'o.ee corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

La revisione dei prezzi non sarà consentita prima che siano trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 - MONTE ORE

Il monte ore complessivo per il periodo di durata dell'appalto (aa.ss. 2023/2024, 2024/2025) è stimato in presunte n. 21.200 ore.

Nel corso dello svolgimento del servizio tale monte orario predisposto in base ai programmi assistenziali predisposti in collaborazione e su segnalazione dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica, potrebbe subire variazioni in negativo o in positivo. Nel caso in cui risulti necessario aumentare o diminuire il numero delle ore di assistenza e/o il numero degli alunni sia maggiore rispetto a quanto previsto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire tempestivamente il personale necessario dietro semplice richiesta dell'Ufficio di Segreteria/Affari Generali; nel caso invece di riduzione di ore o di numero degli alunni l'aggiudicatario dovrà diminuire il personale in servizio. L'orario di servizio di ciascun operatore sarà stabilito tra il Comune e il Dirigente scolastico in funzione delle necessità di ciascun alunno affidato e potrà svolgersi dal lunedì al sabato di norma dal mattino al primo pomeriggio, anche con orario spezzato.

All'inizio del servizio all'aggiudicatario verrà consegnato l'elenco nominativo degli utenti da assistere con la specifica del numero di ore settimanali per ciascuno. L'elenco iniziale e/o le ore assegnate potrà essere eventualmente modificato in corso di esecuzione ed in tal caso l'aggiudicazione avrà diritto solo al pagamento del compenso per la maggiori ore effettuate.

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio secondo il calendario scolastico.

Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nel progetto presentato dalle ditte partecipanti dovrà essere proposto un programma di gestione nel quale dovranno essere esplicitate le metodologie, l'organizzazione ed il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività del servizio e per la gestione dello stesso. Tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto saranno svolte dall'aggiudicatario con mezzi propri e proprio personale.

L'aggiudicatario dovrà curare le funzioni nell'ambito del servizio in oggetto di seguito riportate:

- presa in carico del caso assegnato - gestione degli interventi programmati - collegamento con il servizio sociale.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'esecuzione di tali funzioni attraverso la figura di un proprio responsabile organizzativo che coordini le attività ed il personale attenendosi alle indicazioni contenute nei piani individuali di intervento; predisponendo il programma di lavoro del gruppo degli operatori assegnando a ciascuno il proprio programma settimanale, contenente il tipo di

prestazione da erogare, la durata, l'orario, la frequenza dell'intervento; effettua monitoraggi sulla presenza e le attività realizzate dagli operatori sia attraverso contatti telefonici con il Dirigente scolastico, gli insegnanti, le famiglie sia mediante visite ed incontri di verifica presso le scuole. Il Responsabile è garante verso il Servizio sociale del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese da parte del proprio personale; organizza la sostituzione del personale assente. Mantiene contatti con l'assistente sociale portando il proprio contributo in relazione all'organizzazione del servizio, alla risoluzione di aspetti problematici, all'avvio di nuovi interventi; organizza incontri del gruppo degli operatori o incontri individuali con la presenza dell'assistente sociale su problematiche specifiche, assicura la massima collaborazione con il servizio sociale.

L'aggiudicatario pertanto provvederà a segnalare al servizio sociale il nominativo del proprio referente al quale è affidata la responsabilità dei rapporti con le istituzioni coinvolte, il coordinamento e l'organizzazione del lavoro.

Il Comune di Brusaporto indica nell'Ufficio Segreteria /Affari Generali il referente amministrativo e nella persona dell'assistente sociale il referente tecnico nei rapporti intercorrenti tra il Comune stesso e l'aggiudicatario in merito allo svolgimento degli interventi.

Art. 5 - PERSONALE: REQUISITI - MANSIONI - GESTIONE

L'aggiudicatario dovrà destinare all'espletamento del servizio di assistenza educativa scolastica personale adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, in possesso della laurea in Scienze dell'Educazione o Formazione o Psicologia (almeno due operatori), diploma di scuola superiore di secondo grado con esperienza di lavoro documentata nell'ambito dell'assistenza scolastica ai disabili. E' ammesso altresì l'impiego di assistenti con licenza di scuola superiore di primo grado che abbia maturato esperienza di lavoro nelle scuole come assistente a soggetti disabili relativamente agli ultimi tre anni scolastici. Tale personale potrebbe essere destinato all'assistenza di quei casi con disabilità grave.

Gli operatori nell'espletamento del servizio di assistenza scolastica educativa devono attenersi al rispetto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12 della legge 104/92 (che specifica gli interventi socio educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa POF redatto dalla scuola annualmente).

In via generale le attività e le mansioni da svolgere per il personale assistente possono così riassumersi:

- Affiancare l'alunno disabile nelle attività in classe nelle ore e con le modalità stabilite nel progetto individualizzato, a supporto dei momenti nei quali non è presente l'insegnante di sostegno;
- Attivare interventi educativo/assistenziali rivolti a favorire l'autonomia, la comunicazione, la relazione ed i processi di apprendimento;
- Accompagnare nelle escursioni ed attività didattiche esterne programmate dalla scuola.

Prima dell'avvio dell'appalto l'aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione comunale l'elenco del personale operante con su riportato il nominativo dell'alunno affidato. Dovrà inoltre garantire nei limiti del possibile, la continuità educativa dell'operatore ed evitare un eccessivo avvicendamento di operatori sull'alunno assistito. Le sostituzioni degli operatori per ferie, malattie permessi, congedi ecc. devono essere effettuate con personale in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo e deve sempre e comunque essere garantito il servizio con i medesimi livelli di efficienza.

Nel caso di assenza da scuola dell'alunno, durante il primo giorno di assenza l'operatore potrà essere utilizzato nell'ambito della scuola in sostituzione di altri operatori assenti o per attività di programmazione o, in caso di necessità per l'assistenza di un altro alunno disabile.

Nel caso di uscite e gite scolastiche di uno o più giorni organizzate dalla scuola, che prevedono la presenza dell'assistente che accompagni l'alunno disabile, dovrà essere effettuata apposita richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo al servizio sociale per la preventiva autorizzazione, e l'orario effettuato dall'operatore sarà riconosciuto come prestazione aggiuntiva, pari ad un massimo di otto ore giornaliere per ogni servizio svolto.

I pasti consumati dagli operatori nell'ambito del servizio di refezione scolastica sono da considerare a completo carico dell'aggiudicatario che previo accordo con la ditta fornitrice del servizio, provvederà direttamente al pagamento.

Ogni assistente sarà dotato dall'aggiudicatario di un foglio firma per ogni alunno assistito, nel quale sottoscriverà l'orario di entrata ed uscita ed eventuali assenze. Tale foglio firma verrà conservato presso la segreteria della scuola nella quale gli assistenti prestano servizio ed al termine del mese dovrà essere allegato alla fattura.

Al personale impiegato l'appaltatore è tenuto a far osservare il seguente comportamento:

- mantenere un contegno irreprensibile e decoroso durante l'espletamento delle prestazioni;
- utilizzare corrette modalità operative nell'erogazione delle prestazioni secondo quanto programmato;
- attenersi scrupolosamente al piano di lavoro;
- mantenere il segreto sui fatti o circostanze concernenti gli utenti e loro familiari in conformità alla normativa vigente sulla privacy.

L'aggiudicatario si impegna a far svolgere al proprio personale le necessarie attività di formazione, di aggiornamento e di qualificazione di programmi rispondenti alle finalità del servizio oggetto di appalto.

L'aggiudicatario nei confronti dei propri operatori è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza, assicurazioni, prevenzione infortuni ed è tenuto inoltre all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi vigenti, previsto per i lavoratori del settore ed a corrispondere entro la scadenza la regolare retribuzione. Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'articolo 2049 del CC o derivanti da gravi irregolarità o carenza nelle prestazioni. Si obbliga a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare un'adeguata copertura assicurativa per i danni agli utenti durante il servizio, esonerando il Comune di Brusaporto da ogni responsabilità al riguardo.

L'aggiudicatario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del decreto legislativo sulla privacy n. 196/2003, del Regolamento 679/2016/UE e dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo sia del responsabile della sicurezza che del responsabile all'osservanza della privacy.

Art. 6 - NOMENCLATURA .

In relazione al combinato disposto:

- dell'articolo 3, comma 1, e dell'allegato IX del codice dei contratti;
vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura :

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV	Importo presunto
25	Servizi sanitari e sociali	93	85310000-5	€ 434.600,00

CAPO II - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 7 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (cauzione provvisoria - Art. 93 del codice dei contratti)

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di fideiussione.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preventiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindi giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Art. 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (cauzione definitiva - Art. 103 del codice dei contratti)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% , l'aumento è di tanti punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 7 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

CAPO III - CONTRATTO

Art. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente capitolato.

Salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procedure speciali da altri soggetti fisici, la ditta appaltatrice, a tutti gli effetti del rapporto di appalto di cui al presente capitolato, è legalmente rappresentata nei confronti del Comune dal Rappresentante legale.

Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, ed in generale di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

L'appaltatore - con la firma - del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro,

l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, ecc.;

- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di leggi dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e i prezzi del rapporto;
- d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, d.lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' fatto assoluto divieto di subappaltare anche parzialmente il servizio assunto.

Art. 13 - PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile del servizio. Alla fattura emessa dall'aggiudicatario ogni fine mese deve essere allegata la rendicontazione delle ore effettuate da ogni assistente educativo e distinta per scuola, nonché i fogli firma degli operatori stessi. L'ammontare effettivo del compenso dovuto dall'Ente corrisponderà al prezzo orario offerto dall'aggiudicatario moltiplicato per le ore di effettivo servizio prestato. La fatturazione delle ore dovrà quindi corrispondere con le ore di effettivo servizio attestate nei fogli firma delle presenze da ogni assistente educativo. Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Nei periodi di sospensione del servizio non sarà riconosciuto alcun emolumento come pure nei periodi di assenza per qualsiasi motivo di una o più unità non sostituite. In caso di sospensione del servizio per sciopero, consultazioni elettorali ecc. nessun indennizzo potrà essere preteso dall'aggiudicatario.

Tutte le fatture saranno liquidate entro trenta giorni previa apposizione sulla stessa da parte del responsabile del visto di regolarità del servizio svolto. Il pagamento della fattura relativa all'ultimo mese dell'anno scolastico sarà corrisposto all'aggiudicatario a seguito di esibizione della certificazione comprovante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato, nonché copia del libro matricola.

I mandati dovranno essere emessi entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 14 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio.
- d) Inottemperanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Art. 16 - PENALITA'

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale, in relazione alla gravità dell'inadempienza, variabile da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 1.000,00 (mille) ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. L'ammontare della potrà essere trattenuto sul primo pagamento mensile successivo alla definizione dell'ammenda stessa. Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione del servizio (qualora durante il singolo anno scolastico si verificano tre o più interruzioni, è facoltà dell'Amministrazione comunale di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 cc della risoluzione del di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno);
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto dei contenuti e delle condizioni essenziali per la buona esecuzione del servizio, previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli alunni/studenti assistiti dagli utenti del servizio.

Art. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal Decreto legge n. 187 del 12.11.2010, è fatto obbligo all'impresa affidataria, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente (art. 3, comma 1, L. n. 136/2010 s.m.i.) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazione finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7, L. n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. a) del D.L. n. 187/2010).

Nel contratto da sottoscrivere sarà inserita un'apposita clausola con la quale l'appaltatore aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Questa stazione appaltante provvederà a verificare che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si rende noto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il mancato utilizzo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, degli strumenti sopra indicati, comporta a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di sanzioni, così come previsto e disciplinate dall'art. 6 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187/2010.

CAPO IV - NORME DI SICUREZZA

Art. 18 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

Art. 19 - NORME DI SICUREZZA GENERALI/DUVRI

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario deve inviare al Comune e agli Istituti scolastici interessati, copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al D.lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del D.lgs. 81/2008.

Il Documento Unico Valutazione Rischi di interferenza (DUVRI) di cui al comma 3, dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 dovrà essere elaborato dopo l'aggiudicazione del servizio in appalto e direttamente con il Datore di Lavoro degli Istituti scolastici interessati.

Si rileva la non necessità di procedere nella redazione del DUVRI quale allegato obbligatorio alla documentazione d'appalto in quanto per tipologia di servizio prestato lo stesso rientra nei disposti di cui alla Determinazione del 5 marzo 2008 Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata sulla G.U. n. 64 in medesima data al punto A) comma b che riporta *“A. Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del Duvri e la conseguente stima dei costi per la sicurezza: ...b) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per <<interno>> tutti i locali/luoghi messi a disposizione della stazione per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici”*; anche in considerazione del fatto che non vi sono costi specifici rispetto

alle norme di sicurezza in relazione al mero servizio che gli operatori svolgeranno presso le strutture scolastiche ma gli unici oneri di sicurezza sono quelli propri dovuti già per legge dal Datore di lavoro della ditta appaltatrice.

CAPO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 20 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo.

Art. 21- INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 22 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 23 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'articolo 53 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni sono comunque sottratti all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 24 - SPESE E TASSE

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e suoi allegati si fa espresso riferimento al D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Codice dei contratti pubblici" nonché alle norme di legge e regolamentari in vigore.